



**Rag. Luigina Andrighetti Frisoni** | Consulente del lavoro | Revisore legale  
**Dott. Marco Frisoni** | Consulente del lavoro | Docente presso Università dell'Insubria, facoltà di Giurisprudenza  
**Rag. Silvia Frisoni** | Consulente del lavoro  
**Dott. Alessio Bisceglie** | Consulente del lavoro  
**Dott.ssa Silvia Costa** | Consulente del lavoro  
**Dott. Alberto Balestrini** | Consulente del lavoro

**Circolare n. 160 – 19 Giugno 2020**

## EMERGENZA “CORONAVIRUS” ED I RIFLESSI SUL RAPPORTO DI LAVORO – RICHIESTE PER PROROGA CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI IN DEROGA (CIGD)

Per le aziende che hanno già avanzato la cassa integrazione guadagni in deroga (CIGD) con causale COVID-19, come anticipato da precedenti circolari di Studio, si segnala che il recente D.L. n. 34/2020 ha messo a disposizione ulteriori 9 settimane per fronteggiare l'emergenza da COVID-19, oltre alle settimane già precedentemente rese disponibili (9 settimane D.L. n. 18/2020, oltre alle eventuali ulteriori 4 settimane D.L. n. 9/2020 per le regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna). In aggiunta, si segnala che il recente D.L. n. 52/2020 ha consentito alle aziende che hanno terminato il primo periodo richiesto (9/13 settimane, a seconda della regione) di poter richiedere le ulteriori 5 settimane e, una volta esaurite, direttamente le successive 4 settimane, senza dover attendere necessariamente il periodo Settembre/Ottobre 2020, come inizialmente richiesto.

In conseguenza di quanto previsto, al termine quindi del primo periodo richiesto, in caso di ulteriore necessità, sarà possibile richiedere le successive 5 e 4 settimane (tot. 9). Nel caso l'azienda non avesse richiesto tutte le settimane disponibili con la prima istanza regionale (a seconda delle regioni, 9/13 settimane), occorre necessariamente procedere ad un'ulteriore richiesta che completi il primo periodo disponibile.

In merito, invece alla possibilità di richiedere eventuali giornate non fruite del primo periodo integralmente richiesto, ad oggi si attendono importanti chiarimenti dalle singole regioni.

Come anticipato da precedenti circolari di Studio, giova ricordare che il D.L. n. 34/2020 ha altresì stabilito che i trattamenti di cassa integrazione guadagni in deroga (CIGD) per i periodi successivi alle prime 9 settimane, precedentemente riconosciuti dalle singole regioni, siano ora autorizzati direttamente dall'INPS. I datori di lavoro, destinatari degli ammortizzatori in deroga non devono quindi più seguire gli iter autorizzativi previsti dalle diversificate regolamentazioni regionali, ma presenteranno richiesta di concessione direttamente alla sede INPS competente per territorio.

L'Istituto provvederà comunque al monitoraggio dei limiti di spesa comunicando i dati al Ministero del Lavoro.

La domanda dovrà essere presentata dal datore di lavoro all'INPS entro il quindicesimo giorno dall'inizio del periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, unitamente ai dati essenziali per il calcolo e l'erogazione di una anticipazione della prestazione ai lavoratori, con le modalità indicate dall'INPS.

Anche per le nuove domande di CIGD, ancora necessariamente a pagamento diretto con l'esclusione della possibilità di anticipo a carico azienda, essendo un ammortizzatore sociale a pagamento diretto, sarà possibile eventualmente richiedere l'anticipazione immediata del 40%, con tutte le forti criticità espresse dallo Studio nella circolare n. 159/2020, alla quale si rimanda per un opportuno approfondimento.

La domanda telematica, a cura dello Studio, dovrà contenere:

- la lista dei beneficiari;
- le ore di riduzione/sospensione riguardanti ciascun lavoratore per l'intero periodo oggetto di domanda;
- i dati necessari per il calcolo e l'erogazione per l'eventuale anticipazione.

Si ricorda, in un'ultima analisi, che il D.L. n. 52/2020 ha previsto un nuovo regime decadenziale per la presentazione delle domande relative anche ai trattamenti CIGD: le istanze finalizzate alla richiesta di interventi devono essere inviate, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. I suddetti termini sono spostati al 17 Luglio 2020 se tale ultima data è posteriore a quella prevista per la scadenza dell'invio delle domande.

Si richiede quindi alle aziende interessate a richiedere la proroga della cassa integrazione guadagni in deroga (CIGD) di contattare prontamente il proprio referente paghe dello Studio, in virtù anche dei termini ridotti concessi per presentare le istanze; si avvisa che, in mancanza di indicazioni scritte da parte delle aziende clienti, le eventuali settimane di proroga non verranno automaticamente richieste.

Lo Studio come di consueto rimane a completa disposizione per fornire qualsiasi chiarimento in merito.

Per tutte le ultime novità riguardanti l'emergenza COVID-19 con riferimento all'ambito lavoro, lo Studio invita a consultare il proprio [sito internet](#) così da disporre dell'archivio aggiornato delle ultime circolari, il [canale YouTube](#) del gruppo per rivedere i recenti eventi organizzati ed i video approfondimenti sulle tematiche di maggior interesse nonché a seguire lo Studio attraverso il profilo [Linkedin](#) per poter ricevere gli ultimi aggiornamenti in tempo reale.

Per opportuna conoscenza, si rimanda alla [circolare n. 42/2020](#), per conoscere le modalità con cui lo Studio rimane operativo e a completa disposizione dei Signori Clienti a partire da lunedì 16 Marzo 2020.

Studio Frisoni e Bisceglie

